

4) al comma 17, capoverso "Art. 83-bis" al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sopprimere le parole: "o delle liste" e le parole: ", di seguito denominate "gruppo di liste" e sostituire le parole: "di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza";

b) al numero 2), sopprimere le parole: "o, in caso di coalizioni di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria" sostituire le parole: "alle liste della coalizione maggioritaria" con le seguenti: "alla lista maggioritaria", sostituire le parole: "a ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza", sostituire le parole: "ai gruppi di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza" e sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole";

c) al numero 3), sostituire le parole: "a ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza", sostituire le parole: "al gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza" e sostituire le parole: "gruppo di liste" con le seguenti: "lista o gruppo di liste di minoranza", ovunque ricorrano;

d) al numero 4), sostituire le parole: "alle liste di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alle liste del gruppo di liste di minoranza" e sostituire le parole: "quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza";

e) al numero 5), sostituire le parole: "ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza";

5) al comma 18, capoverso "Art. 84", comma 5, sostituire le parole: "commi 2, 3 e 4" con le seguenti: "commi 2 e 3"».

---

### 01.103

Stefano ESPOSITO

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

*(Elezione della Camera dei deputati)*

1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce::

a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi

uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per le quali sono previste disposizioni particolari;

b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso, i capolista dello stesso sesso non eccedono il sessanta per cento del totale in ogni circoscrizione, nessuno può essere candidato, in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;

c) l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;

d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;

e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il tre per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);

f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;

g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;

h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;

i) la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016».

---

## 01.16

DE PETRIS

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

Art. 01. - 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 14, comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole «e le preferenze si esprimono indicando il nome del candidato, distinto per genere, negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».

b) All'articolo 16, comma 1, lettera b), n. 2 sostituire le parole «l'8 per cento» con le seguenti «il 2 per cento»;

c) All'articolo 17, sopprimere il comma 2;

*Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere in fine le parole: «e del Senato della Repubblica».*

---